

Codice etico**Art. 1**

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
 - a) ai dirigenti dell'Autorità;
 - b) al Presidente e ai Consiglieri dell'Autorità, ad eccezione delle disposizioni espressamente previste per i dirigenti;
 - c) ai consulenti esterni, ai prestatori di servizi e alle persone autorizzate a frequentare l'Autorità per effettuare studi o ricerche.
2. L'impegno ad osservare il presente Codice è richiesto all'atto della nomina, dell'assunzione in servizio, della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, del contratto di consulenza o del rilascio dell'autorizzazione a frequentare l'Autorità.

Art. 2

(Principi generali)

1. I destinatari del presente Codice devono tenere comportamenti ispirati ai principi di imparzialità, indipendenza, lealtà, riservatezza e operosità anche in considerazione della delicatezza delle funzioni svolte nonché della rilevanza e significatività degli interessi economici degli operatori del settore e dei diritti degli utenti.

Art. 3

(Imparzialità)

1. I destinatari del presente Codice operano con imparzialità e assumono le decisioni di rispettiva competenza nella massima trasparenza, evitando trattamenti di favore, respingendo indebite pressioni, non determinando né contribuendo a determinare situazioni di privilegio per sé o per altri.
2. In particolare i destinatari del presente Codice:
 - a) nell'ambito delle proprie funzioni non assumono impegni, non fanno promesse, non danno rassicurazioni in ordine a questioni rientranti nella competenza dell'Autorità;
 - b) in vista di provvedimenti da deliberare, e in caso di provvedimenti già deliberati dall'Autorità ma non ancora formalmente comunicati alle parti, non rilasciano informazioni e partecipano ad eventuali incontri con i soggetti interessati, alla presenza almeno di un altro componente dell'Autorità;
 - c) non intrattengono con soggetti coinvolti o interessati dall'attività dell'Autorità rapporti tali da poter compromettere la propria indipendenza di giudizio o comunque tali da vulnerare la propria imparzialità.

Art. 4

(Integrità)

1. I destinatari del presente Codice:
 - a) non utilizzano per fini diversi da quelli istituzionali mezzi o informazioni di cui dispongono in ragione della funzione svolta e non si avvalgono della propria posizione per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni;

- b) non sollecitano né accettano, per sé o per altri, anche in occasione di festività, doni o altre utilità da soggetti interessati all'attività dell'Autorità, salvo si tratti di regali d'uso di modico valore, comunque non eccedenti i 200 euro. Regali di valore superiore sono restituiti;
 - c) nel fruire dei beni e dei servizi dell'Autorità, ne limitano l'uso al corretto esercizio della propria funzione.
2. I dirigenti inoltre:
- a) non accettano in alcun caso denaro a titolo di compenso o altre utilità per attività svolte al di fuori delle competenze dell'Autorità;
 - b) in occasione di viaggi, seminari e convegni, non accettano benefici di ogni genere che possano essere, o apparire, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio, salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno che è ammesso nei limiti in cui tali spese sono riconosciute anche agli altri partecipanti.

Art. 5

(Conflitto di interessi)

1. I destinatari del presente Codice:
- a) si astengono dallo svolgimento della propria funzione ogni qual volta ricorra una situazione, anche potenziale, di interesse proprio o per conto di terzi, ovvero ricorrano ragioni di opportunità. Il Presidente e i Consiglieri comunicano al Consiglio la propria decisione di astenersi; il dirigente comunica per iscritto al Presidente i motivi dell'astensione.
 - b) si astengono dal compiere operazioni su strumenti finanziari emessi da imprese vigilate dall'Autorità. Il divieto non opera per le gestioni individuali e/o collettive di portafogli di investimento affidate alla discrezionalità esclusiva del gestore autorizzato;
 - c) comunicano previamente al Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 11 le eventuali operazioni su beni immobili che intendano effettuare con le imprese vigilate, nel rispetto di condizioni di piena trasparenza e di aderenza alle normali condizioni di mercato;
 - d) evitano, al di là delle previsioni di legge, di assumere incarichi di rappresentanza in associazioni, circoli o altri organismi, se da ciò possano derivare obblighi, vincoli o altri rapporti idonei ad interferire con l'esercizio delle funzioni svolte;
 - e) nel corso del primo anno successivo alla cessazione del loro mandato o di conclusione del rapporto di lavoro, evitano ogni conflitto d'interesse che possa derivare da qualunque attività privata o professionale.
2. I dirigenti, qualora nell'espletamento della propria attività emergano questioni di competenza dell'Autorità che possano coinvolgere gli interessi di precedenti datori di lavoro o comunque inerire a pregressi rapporti personali o professionali, comunicano il caso al Presidente.

Art. 6

(Diligenza e operosità)

1. I dirigenti attendono ai compiti dell'ufficio e agli incarichi loro affidati con impegno e costanza e svolgono i compiti di propria spettanza con sollecitudine adottando, ove necessario, le relative decisioni.
2. I dirigenti, nelle relazioni con i soggetti interessati dall'attività svolta, improntano la loro condotta al fine di instaurare rapporti di fiducia e reciproca correttezza; manifestano

disponibilità e cortesia; utilizzano verbalmente e per iscritto un linguaggio semplice; motivano le risposte e indicano gli uffici competenti, qualora la materia esuli dalle proprie competenze, tuttavia collaborando per la sollecita trattazione delle questioni.

3. I dirigenti utilizzano in via ordinaria, nei rapporti con i soggetti vigilati, comunicazioni e missive trasmesse in via istituzionale.

Art. 7

(Attività collaterali)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 13 del Regolamento del Personale, i dirigenti non svolgono alcuna attività che contrasti, impedisca o riduca l'adempimento dei compiti d'ufficio.
2. I dirigenti inoltre:
 - a) intervengono in tale qualità esclusivamente in convegni, seminari, altri incontri e manifestazioni qualificati dal punto di vista istituzionale, tecnico o scientifico e strettamente attinenti a materie di specifico interesse per l'attività d'ufficio. La partecipazione è autorizzata dal Presidente sulla base di criteri di trasparenza, competenza, opportunità e rotazione;
 - b) ove intendano pubblicare articoli di stampa o lavori che abbiano ad oggetto materie di competenza dell'Autorità, sono tenuti ad informarne previamente per iscritto il Presidente e precisare nella pubblicazione quanto segue: "L'Autore è dipendente/dirigente ISVAP, tuttavia le sue opinioni non impegnano né sono espressione dell'indirizzo dell'Autorità di appartenenza".

Art. 8

(Riservatezza)

1. I destinatari del presente Codice, nel rispetto del segreto d'ufficio e in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, attenendosi a tali disposizioni anche dopo la scadenza del mandato o la cessazione del servizio.
2. I dirigenti inoltre:
 - a) in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine, sia concluse che in corso, non esprimono opinioni o giudizi e non mostrano né rilasciano atti e fascicoli di cui dispongono per ragioni d'ufficio, consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano effettivo titolo;
 - b) custodiscono gli atti con ordine e cura e osservano le misure di sicurezza impartite secondo quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento dell'Autorità per il trattamento dei dati personali.

Art. 9

(Rapporti con i mezzi di informazione)

1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente o da coloro che siano espressamente incaricati dal Presidente stesso.
2. I dirigenti, inoltre:

- a) si astengono da ogni dichiarazione pubblica che possa incidere sull'immagine dell'Autorità, né divulgano in qualunque forma notizie concernenti l'attività dell'Autorità;
- b) non intrattengono rapporti con gli organi di stampa e, se destinatari di richieste di informazione o chiarimenti provenienti da questi, le sottopongono tempestivamente all'attenzione dell'Ufficio Stampa, ai fini di una eventuale autorizzazione del Presidente.

Art.10

(Obblighi di informazione interna)

1. Quando le comunicazioni e le informazioni previste dalle norme del presente Codice riguardano comportamenti e interessi dei dirigenti, questi riferiscono ai propri diretti superiori e al Presidente.
2. La decisione su ciascuno dei casi di astensione e di autorizzazione previsti dal presente Codice relativa ai dirigenti spetta al Presidente.

Art. 11

(Vigilanza sull'applicazione del Codice)

1. E' costituito un Nucleo di valutazione per l'esame delle questioni concernenti l'applicazione del presente Codice nei confronti dei destinatari in carica e per il rilascio dei relativi pareri richiesti dal Presidente o dal Consiglio.
2. Il Nucleo di valutazione si compone di tre dirigenti nominati dal Consiglio per un periodo di tre anni.
3. Il Presidente assicura la piena operatività e indipendenza del Nucleo di valutazione.
4. Il Nucleo di valutazione riferisce, almeno una volta l'anno, al Consiglio con apposita relazione sull'attività svolta.
5. Le funzioni del Nucleo di valutazione sono esercitate dal Consiglio per le questioni riguardanti il Presidente e i Consiglieri, con l'astensione dell'interessato.

(Approvato dal Consiglio nella seduta del 29 maggio 2008)